

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/91 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1991****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/90 della Commissione⁽²⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90 per i pezzi detti « hampes » delle specie bovina congelati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3886/90 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti « hampes » congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3886/90, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono

su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3886/90, è soddisfatta entro il limite dello 0,0510 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 139.